

INTRODUZIONE

Art.23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea:

“La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.”

La parità di genere è un principio cardine dell'Unione europea ,in particolare della sua politica sociale.

Essa è base fondamentale per il raggiungimento di prosperità economica e coesione sociale.

Tema di straordinaria importanza ,quello della parità tra uomo e donna è spesso volte trascurato nei programmi universitari e ancora oggi è poco conosciuto dallo studente di giurisprudenza medio che si trovi ad affrontare lo studio del diritto europeo .

Tema ,inoltre, innegabilmente attuale soprattutto se si considera la rilevanza che alcuni movimenti, come il movimento di origine statunitense *MeToo*, hanno recentemente avuto sull'opinione pubblica comunitaria ed extracomunitaria e come fenomeni attuali come la pandemia da Covid19 abbia avuto un impatto profondo sulla parità di genere nel mondo.

Ciò che ci si chiede è: gli strumenti che la legge europea ha posto in essere sono validi alleati alla parità uomo-donna? In che modo hanno inciso sulle politiche dei singoli Stati membri? Sono riusciti, cioè, a dare effettivamente attuazione al principio generale di uguaglianza di genere?

Come possiamo, attraverso l'arma della legge, garantire il diritto fondamentale all'uguaglianza di genere?

Si può certamente convenire che l'Unione europea abbia sempre agito per il raggiungimento di tale principio e per la sua concretizzazione ,attraverso regolamenti e direttive che ne hanno segnato l'evolversi. In cosa sia consistita tale attività ed in che misura questa abbia inciso concretamente sulle politiche degli stati membri è tema di questa tesi.

Per affrontare l'argomento in questione si è strutturato il lavoro in quattro capitoli fondamentali .

Nel primo si analizzano le fonti normative riferibili alla parità di genere, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali per arrivare al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), così come riformati dal Trattato di Lisbona. Il motivo di tale scelta è dovuto all'esigenza di svolgere un'analisi puntuale e giuridicamente corretta, essenziale ai fini di ricerca, possibile solo basandosi sui testi normativi di riferimento.

La seconda parte del capitolo, invece, è dedicata alla trattazione gli istituti europei preposti all'affermazione del principio di parità di genere.

Parlamento europeo, Commissione europea e Istituto europeo per la parità di genere (meglio noto come *EIGE*) concorrono alla formazione di un'Unione Europea sempre più volta a garantire la parità tra uomo e donna, attraverso politiche di vario calibro e tipo.

Proprio uno degli istituti presentati nel primo capitolo è oggetto del secondo capitolo.

L'EIGE, infatti, quale unica Agenzia europea, la quale tratta esclusivamente il tema delle pari opportunità e parità di genere, si deve considerare fondamentale ai fini di questa ricerca.

La sua attività, basata principalmente sulla raccolta di dati nell'Unione, ha portato alla creazione di uno strumento, l'Indice sull'uguaglianza di genere (*Gender equality index*).

L'Indice rende possibile verificare le tendenze delle politiche europee in tema di parità e quindi l'evoluzione delle stesse nell'arco degli anni. In questo senso si è posto maggiore accento sui sei domini chiave del *Gender equality index* ed attraverso la loro analisi si è approfondito il tema della parità di genere in UE e in Italia nei campi d'indagine degli stessi.

Si è tuttavia tralasciata l'analisi dei due domini secondari "violenza di genere" e "disuguaglianze trasversali". In particolare la violenza di genere risulta essere una tematica talmente importante da richiedere un'apposita trattazione centrale, la quale, in questa sede, non sarebbe possibile dedicarle. Non volendo banalizzare il problema della

violenza di genere, relegandolo a pochi paragrafi si è deciso di menzionarlo solamente, senza approfondirlo, proprio in ragione dell'estrema importanza dello stesso.

Il terzo capitolo tratta un tema di attuale rilevanza: la parità di genere in UE e in Italia a seguito dello scoppio della pandemia da Covid19, soprattutto in relazione alle pari opportunità e parità di trattamento in materia di lavoro. Ci si domanda se l'adozione dello *smart working* abbia avuto un impatto positivo sulla carriera femminile, e se, attraverso di esso, si possa raggiungere l'obbiettivo di *work-life balance* positivo.

Infine, il quarto capitolo è stato diviso in due parti.

La prima parte tratta la figura della studentessa madre in ambito universitario e le tutele previste a livello comunitario e nazionale. Al fine di verificare l'esistenza di queste tutele si è svolta un'indagine sperimentale raccogliendo testimonianze di studentesse madri, riportate in appendice, le quali possono fornire maggiore rilevanza alla tematica trattata.

Nella seconda parte si trattano le conclusioni al lavoro generale di tesi i possibili scenari futuri, provando a dare una risposta soddisfacente alle domande sopra espresse.

CAPITOLO I

“Parità di genere: Fonti normative nell’ordinamento UE e istituti preposti”

Premessa

In questo primo capitolo si è ritenuto opportuno trattare le fonti di diritto primario e derivato dell’Unione europea in tema di parità di genere.

Si analizzerà *in primis* la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto concerne la parità di genere, quindi in particolare gli artt. 21,23,33.

Successivamente l’analisi si sposterà sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anch’esso di fondamentale importanza per il tema preso in esame.

Non si è ritenuto opportuno soffermarsi, invece, sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nota come CEDU). Infatti, nonostante il suo indubbio valore giuridico e le influenze che la stessa è in grado di avere sia nell’ordinamento dell’UE che dei suoi Stati membri, si è deciso di tralasciare l’analisi specifica della stessa, in quanto meritevole di trattazione autonoma¹.

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, in base all’art.6 TUE “L’Unione europea riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati [...]”.

¹Basti, in tal senso, ricordare come lo stesso art. 6 TUE dispone inoltre: “2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. In base a questi paragrafi dell’art.6 TUE, la CEDU, ovviamente, non viene introdotta nella legislazione dell’Unione, ma i suoi principi sono riconosciuti come principi generali del diritto dell’UE. Inoltre, occorre rilevare che in base al disposto dell’art. 53 della Carta di Nizza: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.” Si ritiene importante aggiungere che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta essere maggiormente completa, prevedendo diritti non previsti nella CEDU che meglio rispondono alle esigenze del mondo moderno (così V.M. GIORGIANNI *Il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel dialogo tra le Corti europee e nazionali: il problema dell’interpretazione dei diritti umani.*, 2014, par. 3, in cui si riportano, a titolo di esempio, il nuovo diritto all’integrità della persona (art. 3 Carta di Nizza) e il diritto di contrarre matrimonio e di formare una famiglia (art. 9 Carta di Nizza) senza lo specifico riferimento all’unione uomo-donna, nonché i “nuovi” diritti introdotti dalla Carta di Nizza come, ad. es. il diritto di asilo (art. 18), i diritti dei lavoratori (artt. 27 ss.) e la protezione della salute (art. 35).

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE diviene diritto dell'Unione, assumendo stesso valore giuridico dei trattati, ed è quindi vincolante come norma di diritto primario.

Occorre infatti ricordare che solo i trattati modificano il sistema istituzionale dell'Unione europea, e solo l'accordo di tutti gli Stati membri può modificare i trattati.²

1.1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea era stata oggetto di elaborazione della Convenzione, incaricata dal Consiglio europeo di Colonia del 1999, di redigere un testo contenente i valori fondamentali condivisi dagli Stati membri dell'allora Comunità europea.

Nel 1999 era entrato in vigore il Trattato di Amsterdam che stabiliva l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Da mera unione economica, l'UE, diventava protettrice della libertà e della sicurezza dei cittadini.

Diventò essenziale, allora, che le istituzioni comunitarie potessero far riferimento ad una Carta dei diritti fondamentali propria dell'Unione.³

Durante la Conferenza intergovernativa di Nizza del 2000, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamarono solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ciò costituì un passaggio fondamentale per l'Europa comunitaria, la quale riaffermò i valori fondamentali su cui si basava il progetto unitario.

La Carta europea dei diritti fondamentali rispondeva all'esigenza di riunificare ed equiordinare "in un catalogo che è per la prima volta specifico e proprio dell'intera Unione europea, dei valori e dei diritti assunti come fondamentali e fondanti della stessa legittimità dell'ordine comunitario".⁴

²V.E. PACIOTTI *La Carta: i contenuti e gli autori* in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTA'(a cura di) *Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, p.10.

³V.E. PACIOTTI *La Carta: i contenuti e gli autori* in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTA'(a cura di) *Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, p. 11.

⁴S. GIUBBONI (segue) *Le prospettive aperte dalla carta di Nizza* in S. GIUBBONI (a cura di) *Diritti sociali e mercato*, 2009, p.143 .

L'aspetto maggiormente nuovo e rilevante della Carta di Nizza fu quello di aver raccolto (in un unico testo) le enunciazioni dei diritti che d'ora in avanti diventeranno i valori fondamentali dell'Europa comunitaria.

Inoltre l'impronta innovativa della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si ritrova anche nel tipo di struttura.

Essa si apre con un Preambolo, proposto dai quattro italiani che fecero parte della Convenzione chiamata a redigere la Carta;⁵ di seguito al preambolo, cinquanta articoli divisi in base a sei valori fondamentali:

la dignità (artt. 1-5), la libertà (artt. 6-19), l'uguaglianza (artt. 20-26), la solidarietà (artt. 27-38), la cittadinanza (artt. 39-46) e la giustizia (artt. 47-50); per finire quattro articoli relativi a disposizioni generali (artt. 51-54).

Perché tale struttura desta forte interesse sul piano giuridico?

Pare opportuno rispondere con le parole di Elena Paciotti: "Questa struttura così articolata intorno a questi sei valori fondamentali, colloca allo stesso livello tutti i diritti fondamentali e perciò ne sottolinea l'indivisibilità."⁶

Inoltre la novità è nel tipo di distinzione dei diritti per valori. Da sempre, infatti, vigeva la distinzione dei diritti in civili, politici, economici e sociali.⁷

Questa Carta viene scritta in modo tale da poter essere, in futuro, ricompresa all'interno dei trattati.

Fino al Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza, anche se proclamata solennemente, non ha avuto valore cogente.

Approvato nel 2006 dal Consiglio europeo, il Trattato di Lisbona trova la sua linfa vitale nella bocciatura del Trattato costituzionale del 2004 .

Bocciatura causata dai *referenda* di Francia e Olanda del 2005.

La Conferenza intergovernativa era stata indetta per dar forma ad una più leggibile normativa per le regole e le istituzioni dell'Unione europea .

⁵ I quattro italiani che hanno preso parte alla scrittura della Carta di Nizza, componenti cioè della Convenzione sono: Elena Paciotti (membro del Parlamento europeo), Andrea Manzella e Piero Melograni (il primo membro del Senato della Repubblica e il secondo membro della Camera dei deputati del Parlamento italiano), Stefano Rodotà (rappresentante designato dal Governo italiano).

⁶A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI, S. RODOTÀ (a cura di) *Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001 , p. 17.

⁷M. GIORGIANNI *Il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel dialogo tra le Corti europee e nazionali: il problema dell'interpretazione dei diritti umani.*, 2014, par. 3.

La *ratio* era rendere agevole, al cittadino europeo, la conoscenza della normativa europea.

Tra gli apporti maggiormente significativi del Trattato di Lisbona si possono indicare: l'affermazione della personalità giuridica dell'Unione europea, la menzione al principio di democrazia rappresentativa cui l'UE è tenuta, e l'unione dei tre pilastri.⁸

Ma quello che, ai fini di questa tesi, occorre sottolineare è l'acquisizione del valore di trattato assunto, da Lisbona in avanti, dalla Carta dei diritti di Nizza.

Come si è già visto nel preambolo di questo capitolo, in base al dettato dell'art. 6 del TUE, infatti, la Carta ha "lo stesso valore giuridico dei Trattati"⁹.

Da questo momento in poi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea diviene vincolante per tutti gli Stati membri e per le istituzioni europee ed è fonte di rango primario dell'Unione europea.

Sembra opportuno sottolineare che, formalmente, la Carta assume lo stesso valore giuridico dei trattati ma, da un punto di vista sostanziale, l'ambito di applicazione è limitato dagli articoli 51 e 52.

Gli artt. 51 e 52 sono stati inseriti nella Carta di Nizza allo scopo di depotenziare la Carta stessa, al fine di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che sono da presidio alla questione del riparto competenziale tra Unione europea e Stati membri.

La competenza relativa ai diritti fondamentali è questione delicata. I diritti fondamentali da sempre costituiscono un aspetto essenziale dei testi costituzionali degli Stati membri e danno forma all'identità degli stessi.

Il primo paragrafo dell'art. 51 della Carta di Nizza contiene una differenziazione in termini di vincolatività della Carta: le disposizioni della stessa si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi europei nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli stati membri solo nel momento attuativo del diritto dell'UE.

Nell'articolo si è inteso puntualizzare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non amplia e non altera la ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri.

⁸A. PADOA-SCHIOPPA, *Il Trattato di Lisbona: profili istituzionali.*, in, A. PADOA-SCHIOPPA *Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino*, 2014, p. 404.

⁹*Trattato dell'Unione europea (Versione consolidata)*, art. 6, par. 1.

La disposizione, così scritta, risulta essere poco chiara e può creare confusione. La ragione di ciò è da ricercarsi nella paura che, con la Carta dei diritti fondamentali, l'Unione potesse ampliare le proprie competenze intaccando ambiti nazionali, soprattutto con l'attività della Corte di giustizia.¹⁰

L'art. 52 dice: "Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

Seppure la Carta di Nizza, secondo il richiamato art. 6 TUE, ha lo stesso valore di trattato, in questo primo paragrafo dell'art. 52, trova una limitazione alla sua incisività rispetto a quella dei trattati UE. La limitazione consiste nella possibilità di deroga alla Carta da parte di atti legislativi, cosa che non è prevista in via generale per i Trattati, i quali possono essere derogati caso per caso.¹¹

Si può condividere a questo punto il commento di L.S. Rossi secondo cui, nonostante abbia lo "stesso valore giuridico dei trattati" sostanzialmente, però, la Carta di Nizza "risulta per alcuni versi una fonte primaria attenuata dall'interno".¹²

La questione del primato della Carta di Nizza sul diritto degli Stati membri è questione delicata, non può essere mutuato negli stessi termini in cui la Corte di giustizia (soggetto responsabile del rispetto della Carta) lo ha da sempre elaborato. Infatti oltre ai limiti che la stessa Carta si pone, è da aggiungersi il *trend* giurisprudenziale della Corte Costituzionale. Essa ha, per l'appunto, introdotto la "doppia pregiudizialità"¹³ con la sentenza n. 269 del 2017.

¹⁰Si veda in questo senso il commento di J. ZILLER, *Art. 51*, ne *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., p. 1042 e ss.

¹¹A. SCIORTINO, *L'uguaglianza di genere nell'Unione europea*, p. 53, in *RivistaAIC* N°: 4/2020, 23/09/2020.

¹²L.S. ROSSI, *Stesso valore giuridico dei Trattati? Rango, primato ed effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. dell'Un. Eur.*, 2/2016, spec. 346 e ss.

¹³C. CHIARELLO, *Il valore costituzionale della Carta di Nizza. Un problema ancora aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, 2/2018, pp. 377 ss.

Questa ha eliminato l'effetto maggiormente significativo del primato elaborato *ab origine* dalla Corte di Giustizia dell'UE, cioè la non applicazione.¹⁴

Sembra importante considerare, inoltre, la possibilità per uno Stato membro di usare i diritti fondamentali come controlimiti.

Controlimiti che ogni ordinamento statale può porre per escludere la prevalenza dell'ordinamento comunitario soprattutto in ragione del fatto che i diritti fondamentali costituiscono i principi fondamentali su cui si fonda l'identità stessa di ogni ordinamento nazionale.

In questo modo la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale non potrebbe trovare giustificazione.¹⁵

Alla luce di ciò: in che misura le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono produrre effetti diretti?

La risposta non è semplice: se vi è contrasto tra una norma nazionale e una norma dell'Unione europea e questo contrasto non si risolve con un'interpretazione conforme alla Carta di Nizza “si può invocare l'effetto diretto di alcune disposizioni che riconoscono i diritti. Con una interpretazione a contrario ricavabile dall'art. 52.5 della Carta di Nizza, possono essere riconosciuti effetti diretti verticali a quelle disposizioni che non contengono principi invocabili solo in combinato disposto con la normativa europea o nazionale che la attua.

In tal senso, la Corte ha già avuto modo di affermare che a quelle disposizioni, che hanno carattere prescrittivo, potranno essere riconosciuti effetti diretti verticali: tra queste vanno annoverati gli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza.”¹⁶

Per quanto concerne gli effetti orizzontali, inizialmente la CGUE (Corte di giustizia dell'UE) aveva affermato come fossero possibili solo nel caso di una direttiva che concretizzasse il contenuto della Carta di Nizza, la quale trovasse appiglio nei principi generali dell'Unione europea e nelle costituzioni di tutti gli Stati membri.

¹⁴Si veda la sentenza 11 settembre 2014, A. contro B., C-112/13 con cui la Corte di giustizia ha esteso l'obbligo di disapplicazione della normativa interna confliggente con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

¹⁵In questo senso si guardi alla giurisprudenza delle sentenze della Corte Costituzionale (sentenza 269/2017, sentenza n. 20 e 63 del 2019 e ordinanza n.117/2019).

¹⁶A. SCIORTINO, *L'uguaglianza di genere nell'Unione europea*, p. 55, RivistaAIC N°: 4/2020, 23/09/2020.

Quanto sopra esposto può creare confusione in quanto sembrerebbe che se una direttiva (che concretizza una disposizione della Carta) ha contenuto chiaro, preciso ed incondizionato può produrre effetti diretti orizzontali .

Nella prassi non è così.

Infatti la giurisprudenza della Corte dice: se una direttiva ha contenuto chiaro, preciso ed incondizionato e contiene diritti ed obblighi, non può essere invocata in controversie tra privati per la disapplicazione della normativa interna. Quello che la direttiva ha il potere di fare, tuttavia, è obbligare all'interpretazione conforme da parte dei giudici nazionali.¹⁷

1.2. Il diritto antidiscriminatorio nell'Unione europea:

Con la sentenza Cresco¹⁸, si compie una svolta qualitativa a livello di tutela del diritto antidiscriminatorio.

Infatti l'effetto diretto dell'art. 21¹⁹ (Carta di Nizza) ha ampliato la tutela di un diritto già presente nell'ordinamento statale, andando così ad incidere direttamente sulla normativa nazionale.

¹⁷Per approfondire il tema sembra interessante riportare in nota un caso giurisprudenziale. In particolare la sentenza resa il 29 Gennaio 2019 nella causa *Cresco Investigation GmbH c. Markus Achatz (C-193/17)* il ricorrente lamenta di aver subito una discriminazione relativamente alla religione poiché, in base alla legge austriaca il Venerdì Santo viene riconosciuto, come festivo, solo ai fedeli delle Chiese evangeliche e di altre Chiese. Il ricorrente, come alternativa, chiede una retribuzione supplementare qualora venga svolta la prestazione lavorativa anche per lui (il quale non è fedele di nessuna delle Chiese dalla legge richiamate). La Corte conclude che si tratta di una discriminazione religiosa non funzionale alla tutela della libertà religiosa in quanto tale né espressione di una azione positiva che presupporrebbe il voler compensare una situazione di svantaggio che in questo caso non sussiste. Accertata la discriminazione, la Corte suggerisce in un primo tempo l'interpretazione conforme, la quale in questo non risulterebbe esperibile. La legge austriaca infatti, senza equivoci, riconosce il giorno festivo solo ai fedeli delle Chiese indicate. Allora la Corte decide di far leva sull'efficacia diretta dell'art. 21 della Carta di Nizza anche nei rapporti orizzontali. Nel caso Cresco, sembrerebbe, non ci siano elementi innovativi rispetto agli esiti precedenti relativi all'affermazione dell'efficacia diretta anche nei rapporti tra privati dell'art. 21 della Carta. In realtà, invece, questa pronuncia segna una svolta "qualitativamente" diversa e di fondamentale importanza. Infatti, nel caso di specie, l'effetto diretto orizzontale non si integra non applicando la normativa interna confliggente, ma estendendo l'applicazione della disposizione nazionale "alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata" (C-193/17, punto 79). Quindi cosa succede? Succede che il diritto statale in ossequio al principio di uguaglianza e di non discriminazione, per garantire parità di trattamento viene esteso a tutti e quindi non solo ai fedeli delle Chiese indicate dalla normativa statale. Quindi il diritto nazionale contrastante con l' art. 21 della Carta di Nizza non si disapplica, ma viene esteso. Aspettando che il legislatore nazionale ripristini la parità di trattamento, il datore di lavoro deve riconoscere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, il riconoscimento del giorno festivo od in alternativa la retribuzione supplementare così come richiesta dal ricorrente.

¹⁸Ibidem

¹⁹ Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
"Non discriminazione

In origine la normativa antidiscriminatoria dell'Unione europea riguardava principalmente il divieto di discriminazione basata sul sesso nel campo dell'occupazione.

La *ratio* di queste misure era garantire una concorrenza leale tra Stati membri che sarebbe stata minata dalla possibilità, per questi, di retribuire in maniera minore le donne rispetto agli uomini (in campo lavorativo) oppure di offrire alle stesse condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a quelle offerte agli uomini.

Il *corpus* di norme relative alla non discriminazione si è ampliato fino a comprendere le pensioni, la maternità e i regimi giuridici di sicurezza sociale.

Sembra opportuno sottolineare che fino al 2000 il diritto della non discriminazione dell'UE concerneva solo l'occupazione e la sicurezza sociale e comprendeva esclusivamente le discriminazioni fondate sul sesso.

A titolo di esempio si riportano qui due importanti direttive.

La prima è la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione²⁰, con la quale si è fatto divieto di discriminazione basata su: religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale nell'ambito lavorativo.

La seconda è la direttiva 2000/43/CE sull'uguaglianza razziale²¹, che ha introdotto il divieto di discriminazione fondata sulla razza, l'origine etnica nel lavoro, nell'accesso al sistema di *welfare* e alla sicurezza sociale e nell'accesso ai beni e ai servizi.

È sembrato opportuno richiamare quest'ultima direttiva in quanto ha esteso l'ambito di applicazione del diritto della non discriminazione dell'Unione europea.

Infatti con essa si è stabilito come, per permettere il pieno sviluppo delle capacità di ognuno nel mercato del lavoro, sia essenziale garantire parità di accesso ad assistenza sanitaria, istruzione ed abitazione.

1. "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea È vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi."

²⁰Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pp. 16-22).

²¹Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pp. 22-26).

In base all'art. 2 TUE: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."²²

Si evince qui, come il principio di non discriminazione sia un valore fondamentale dell'Unione europea. La parità tra uomini e donne viene sottolineata in quanto valore fondamentale, che merita uno spazio proprio all'interno dell'art. 2.

Tali fonti sembrano rispondere adeguatamente a quanto previsto a livello di diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art.10 TFUE, il quale prevede che "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."²³

Non è casuale come nell'art. 10 del TFUE *in primis* venga menzionata la non discriminazione basata sul sesso.

Inoltre, anche per far percepire ai cittadini dell'UE una maggiore vicinanza all'UE stessa, nel 2000 (come già ricordato in precedenza) Unione europea e Stati membri hanno proclamato solennemente la Carta di Nizza, la quale fa propri alcuni dei diritti umani presenti nelle costituzioni degli Stati membri, presenti nella CEDU e presenti nei trattati universali sui diritti umani (per esempio nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo).

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta le discriminazioni su vari motivi.

Se il singolo cittadino dell'Unione europea ritiene che questo articolo non sia stato rispettato dalla legislazione nazionale (attuativa del diritto dell'Unione), oppure ritiene non sia stato rispettato dalla normativa dell'UE stessa, può contestare entrambe: infatti, qualora gli Stati non adempiano agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE, essi si espongono a procedure di infrazione ad opera della Commissione europea²⁴ e se le

²²Trattato sull'Unione europea, art. 2.

²³TFUE, art. 10.

²⁴“La procedura di infrazione è lo strumento con cui la Commissione europea svolge la propria funzione di controllo del rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri che le è attribuita dall'articolo 17 del TUE e che ha la finalità di porre rimedio all'inadempimento da parte di uno Stato membro.